

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN)

del ...

[versione 11, 20.11.2006; avamprogetto per l'indagine conoscitiva / la consultazione degli uffici]

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 5, 6, 7, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2, 15 capoverso 3, 19 capoverso 1, 22 capoverso 3, 23 capoverso 2, 24 capoverso 2, 25 capoverso 2, 26 e 45 capoversi 1 e 4 della legge sulla geoinformazione¹,

ordina:

Sezione 1: Basi

Art. 1 Misurazione nazionale geodetica

¹ Sono oggetto della misurazione nazionale geodetica:

- a. i sistemi di riferimento geodetici della Svizzera;
- b. le proiezioni cartografiche della Svizzera;
- c. i punti fondamentali geodetici;
- d. i punti fissi planimetrici della categoria 1 (PFP1) come quadro di riferimento per la planimetria, compresi i punti di riferimento combinati 3D della rete nazionale MN95 e le stazioni permanenti della rete automatica GNSS della Svizzera;
- e. i punti fissi altimetrici della categoria 1 (PFA1) come quadro di riferimento per l'altimetria;
- h. le stazioni gravimetriche della rete gravimetrica nazionale;
- i. il modello di geoide della Svizzera;
- k. i geodati e i parametri del modello che stabiliscono i sistemi di riferimento e i quadri di riferimento geodetici della Svizzera nonché le relazioni tra loro e con i sistemi di riferimento internazionali, segnatamente le coordinate planimetriche, l'altimetria, i valori gravimetrici e i parametri di trasformazione.

² Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina i dettagli.

RS

¹ RS ...

2005-.....

Art. 2 Sistemi di riferimento e quadri di riferimento geodetici locali

¹ Il riferimento planimetrico determinante dei geodati di base di diritto federale si fonda sull'articolo 4 dell'ordinanza sulla geoinformazione².

² Il riferimento altimetrico determinante dei geodati di base di diritto federale si fonda sull'articolo 5 dell'ordinanza sulla geoinformazione³.

Art. 3 Sistemi di riferimento e quadri di riferimento geodetici globali

¹ L'Ufficio federale di topografia stabilisce i sistemi di riferimento globali per la Svizzera, segnatamente il sistema di riferimento CHTRS95 (Swiss Terrestrial Reference System 1995).

² Allestisce e amministra i relativi quadri di riferimento geodetici CHTRF (Swiss Terrestrial Reference Frames) e li aggiorna mediante nuove misurazioni periodiche e continue.

³ Disciplina le definizioni geodetiche e i dettagli tecnici.

⁴ Assicura la relazione tra i sistemi di riferimento locali, i sistemi di riferimento globali della Svizzera e i sistemi di riferimento internazionali e offre, come geoservizi pubblici, servizi di trasformazione per la conversione.

Art. 4 Sistemi di riferimento e quadri di riferimento altimetrici

¹ Per la misurazione nazionale, a complemento dei sistemi di riferimento geodetici locali e globali sono definiti sistemi altimetrici rigorosi sotto il profilo della teoria del potenziale.

² Il quadro di riferimento altimetrico locale della misurazione nazionale è designato rete altimetrica nazionale RAN95 ed è stabilito, aggiornato, amministrato e periodicamente rinnovato dall'Ufficio federale di topografia.

³ Per la misurazione nazionale, il sistema di riferimento CH1903+ è completato mediante quote ortometriche nella RAN95.

⁴ Il sistema di riferimento CHTRS95 è completato mediante quote indicate come quote geopotenziali.

Art. 5 Misurazione nazionale topografica

¹ Le informazioni topografiche della misurazione nazionale comprendono geodati di base che descrivono, nelle tre dimensioni, la forma e la copertura del suolo della superficie terrestre nonché la pertinente nomenclatura di tutto il territorio della Confederazione Svizzera e delle zone limitrofe.

² Le informazioni topografiche della misurazione nazionale comprendono segnatamente:

- a. la topografia sotto forma di dati altimetrici;

² RS ...

³ RS ...

- b. la topografia sotto forma di ortofoto e delle relative foto aeree e satellitari;
- c. gli oggetti naturali e artificiali del modello topografico del paesaggio;
- d. i confini delle unità amministrative;
- e. i nomi geografici.

³ L'Ufficio federale di topografia emana istruzioni sulle informazioni topografiche della misurazione nazionale. Esse sono pubblicate.

Art. 6 Misurazione nazionale cartografica

¹ La misurazione nazionale cartografica ha per oggetto l'approntamento delle carte nazionali.

² Le carte nazionali comprendono le carte topografiche in forma analogica e digitale (dati cartografici).

Art. 7 Geoservizi

La misurazione nazionale comprende geoservizi geodetici, topografici e cartografici.

Art. 8 Aggiornamento

¹ La misurazione nazionale è regolarmente aggiornata e rinnovata.

² Il DDPS stabilisce i cicli di aggiornamento.

Art. 9 Competenze

¹ L'Ufficio federale di topografia è il servizio specialistico della Confederazione per la misurazione nazionale geodetica, topografica e cartografica.

² Ad esso incombe l'esecuzione autonoma della misurazione nazionale.

³ Può emanare istruzioni sulle procedure e i metodi di allestimento, rilevamento, aggiornamento, rinnovamento e amministrazione della misurazione nazionale.

Art. 10 Collaborazione tecnica con l'estero

¹ Nel settore della misurazione nazionale geodetica, topografica e cartografica, l'Ufficio federale di topografia collabora con servizi degli Stati limitrofi e con organizzazioni internazionali.

² Partecipa allo sviluppo di norme e sistemi europei e internazionali.

³ Può, nei limiti dei preventivi e delle spese autorizzati, concludere accordi di diritto amministrativo con altri Stati e con organizzazioni internazionali.

Sezione 2: Confini nazionali

Art. 11 Competenza

¹ L'Ufficio federale di topografia è il servizio specialistico della Confederazione competente per i confini nazionali.

² Il DDPS nomina i membri delle commissioni per i confini.

Art. 12 Partecipazione dei Cantoni e dei Comuni

In occasione della determinazione dei confini nazionali, la partecipazione dei Cantoni e dei Comuni interessati è garantita mediante:

- a. la presenza di rappresentanti nelle commissioni per i confini;
- b. consultazione scritta se non è istituita alcuna commissione per i confini.

Art. 13 Partecipazione di servizi dell'Amministrazione federale

¹ Se in occasione della determinazione del confine nazionale sono interessati in misura rilevante zone protette, inventari di protezione o opere pubbliche, segnatamente strade nazionali o centrali elettriche, la partecipazione del competente servizio specialistico della Confederazione è garantita mediante:

- a. la presenza di rappresentanti nelle commissioni per i confini;
- b. consultazione scritta.

² La proposta al Consiglio federale di concludere un accordo di diritto internazionale pubblico relativo al confine nazionale richiede l'approvazione della Direzione del diritto internazionale pubblico e dell'Aggruppamento Difesa.

Art. 14 Pubblicazione

Gli accordi di diritto internazionale pubblico relativi alla determinazione del confine nazionale sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nella Raccolta sistematica del diritto federale.

Art. 15 Confini degli immobili

¹ I confini degli immobili non devono intersecare il tracciato dei confini nazionali.

² Dopo la conclusione o la modifica di accordi di diritto internazionale pubblico relativi al confine nazionale, i dati della misurazione ufficiale e del registro fondiario sono adeguati d'ufficio.

Art. 16 Comunicazioni

¹ L'Ufficio federale di topografia comunica ai Cantoni interessati le modifiche del tracciato del confine nazionale.

² L'organo cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale informa l'Ufficio federale di topografia dei danni constatati o dei pericoli a cui sono esposti i segni di demarcazione del confine nazionale.

Sezione 3: Prodotti

Art. 17 Prodotti ufficiali

¹ I prodotti ufficiali della misurazione nazionale sono dati geodetici, topografici e cartografici in forma analogica e digitale.

² Il DDPS designa i prodotti ufficiali della misurazione nazionale e ne disciplina l'aggiornamento. Tiene conto delle necessità dell'economia, della scienza, dell'amministrazione pubblica e dell'esercito.

Art. 18 Produzione e distribuzione

¹ L'Ufficio federale di topografia è competente per la produzione e la distribuzione dei prodotti della misurazione nazionale.

² Per la produzione e la distribuzione, può collaborare con terzi.

Art. 19 Qualità

L'Ufficio federale di topografia stabilisce le norme di qualità per i prodotti della misurazione nazionale.

Sezione 4: Atlanti nazionali

Art. 20

¹ Gli atlanti nazionali e carte seguenti sono un compito della Confederazione giusta l'articolo 26 della legge sulla geoinformazione⁴:

Nome della carta/ dell'atlante	Organo competente della Confederazione
Atlante della Svizzera	Politecnico federale di Zurigo
Atlante geologico	Ufficio federale di topografia
Carte geofisiche	Ufficio federale di topografia
Carte geotecniche	Ufficio federale di topografia
Atlante idrologico	Ufficio federale dell'ambiente
Atlante climatico della Svizzera	Ufficio federale di meteorologia e di climatologia

⁴ RS ...

² L'organizzazione di progetto, il finanziamento e la collaborazione sono stabiliti in un contratto di diritto pubblico tra l'ufficio federale competente e le organizzazioni partner.

³ L'Ufficio federale di topografia è competente per la produzione e la distribuzione degli atlanti nazionali, sempre che i contratti non prevedano disciplinamenti derogatori.

Sezione 5: Prestazioni commerciali

Art. 21

¹ L'Ufficio federale di topografia è autorizzato a fornire prestazioni commerciali nel quadro dell'articolo 19 della legge sulla geoinformazione⁵.

² Può segnatamente:

- a. eseguire mandati di altri organi dell'Amministrazione federale e di terzi nel settore della geomatica e della cartografia;
- b. collaborare a lavori di sviluppo nel settore della geomatica e della cartografia;
- c. offrire dati e prodotti della misurazione nazionale geodetica, topografica e cartografia in forma particolarmente elaborata;
- d. offrire prestazioni del servizio di volo ad altri organi dell'Amministrazione federale, ai Cantoni e a terzi.

³ Nel quadro delle prestazioni commerciali, l'Ufficio federale di topografia può collaborare con terzi.

Sezione 6: Centri di competenza

Art. 22 Servizio di volo

¹ L'Ufficio federale di topografia gestisce un servizio di volo in collaborazione con le Forze aeree.

² Il servizio di volo ha i seguenti compiti ufficiali:

- a. allestire foto aeree per la misurazione nazionale;
- b. eseguire voli speciali per la misurazione nazionale.

³ Al personale del servizio di volo è applicabile l'ordinanza del 19 novembre 2003⁶ sul servizio di volo militare.

⁵ RS ...

⁶ RS **512.271**

Art. 23 Organo di coordinamento delle riprese aeree

¹ L'Ufficio federale di topografia è l'organo di coordinamento delle riprese aeree.

² È competente per il coordinamento dei voli dell'Amministrazione federale e dei Cantoni destinati al rilevamento di geodati di base di diritto federale.

³ Gli organi competenti della Confederazione e dei Cantoni annunciano preventivamente all'organo di coordinamento i voli di cui al capoverso 2.

Art. 24 Istituto geografico militare

L'Ufficio federale di topografia gestisce l'Istituto geografico militare per incarico dell'Aggruppamento Difesa.

Sezione 7: Emolumenti

Art. 25 Calcolo

Il calcolo degli emolumenti della misurazione nazionale si fonda sulla sezione 12 dell'ordinanza sulla geoinformazione⁷.

Art. 26 Tariffa

Il DDPS emana la tariffa della misurazione nazionale.

Art. 27 Base di calcolo per le prestazioni commerciali

Per il calcolo delle proprie prestazioni commerciali (art. 21), l'Ufficio federale di topografia applica le medesime aliquote che conteggia agli offerenti privati in caso di utilizzazione commerciale.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 28 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 9 settembre 1998⁸ sulla riproduzione di dati della misurazione ufficiale (ORDMU);
2. l'ordinanza del 24 maggio 1995⁹ sull'utilizzazione delle carte federali;
3. l'ordinanza del 1° settembre 1938¹⁰ concernente la consegna e la vendita delle nuove carte nazionali.

⁷ RS ...

⁸ RU 1998 2141

⁹ RU 1995 2614

¹⁰ RS 510.623; CS 5 649

Art. 29 Modifica del diritto vigente

[sarà completato dopo l'indagine cognitiva o eventualmente eliminato]

Art. 30 Disposizioni transitorie

Per gli atlanti nazionali giusta l'articolo 20 devono essere conclusi contratti di diritto pubblico entro due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Fino alla conclusione dei contratti, le decisioni e i contratti esistenti mantengono la loro validità.

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore unitamente alla legge sulla geoinformazione¹¹.

[data]

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, ...

La cancelliera della Confederazione,

¹¹ RS ...